

Proponente: 31.A
Proposta: 2021/2326

del 03/12/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2021

del 06/12/2021

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO "PERCORSO ADOTTATO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 e s.m.i." IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DA ULTIMO DALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 35 DEL 06.03.2021.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome, cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno degli Allegati al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza e non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 di I.D. dell'8.04.2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16.04.2021 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2021-23 per Macro-obiettivi e allegati";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2020 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Conto che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii) e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di I.D. del 25.02.2020 è stato approvato il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 3 del 24.02.2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 di I.D. del 22.12.2020, avente ad oggetto "CONFERMA, INTEGRAZIONE E NUOVI INDIRIZZI AL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022" (DELIB. G.C. n. 33 del 25.02.2020) - RICOGNIZIONE ANNUALE ASSENZA DI SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO ED ECCEDENZA EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 E SMI, A VALERE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA" è stato confermato ed integrato il PTFP 2020-2022, con specifiche, indirizzi e linee operative, a seguito di neo-introdotta normativa in materia assuntiva;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di I.D. del 06.03.2021, avente ad oggetto il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA" è stato adottato il nuovo piano triennale dei fabbisogni dell'Ente.

Vista e richiamata integralmente la **Deliberazione di G.C. 06.03.2021 n. 35 di I.D.** che approva il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 - ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA", con particolare riferimento a quanto previsto nelle parti **1, 2 e 3 delle premesse**, dove vengono richiamati i precedenti piani occupazionali di cui alle deliberazioni di G.C. n. 33 del 25.02.2020 e n. 223 del 22.12.2020, i limiti e le normative di riferimento in materia di assunzioni, con riguardo al regime vincolistico esistente ed al contenimento della spesa del personale, e si verificava il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, anche per gli anni 2021 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale e in particolare:

- al punto 3 della premessa "COMPLESSIVI VINCOLI, LIMITI E FACOLTA' ASSUNZIONALI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE" ed in particolare:

al paragrafo "**CONDIZIONI OGGETTIVE - VINCOLI / FACOLTA' ASSUNTIVE**" si prevedeva espressamente al punto "B) FACOLTA' ASSUNTIVE" la:

"Possibilità di effettuare "nuove assunzioni" dirigenziali e non dirigenziali, a tempo indeterminato - senza necessità di alcuna particolare suddivisione di budget assunzionale tra le une e le altre categorie - contenute entro un tetto di spesa di personale complessiva

“sostenibile finanziariamente” a Bilancio in relazione alle entrate, e cioè entro il rapporto 2019 “spese di personale / entrate correnti” e quantificato pari al 31,00% (sino alla determinazione del nuovo rapporto successivo all’approvazione del rendiconto 2020) - **limite stabilito ai sensi dell’art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019 / L. 58/2019, D.M. 17/03/2020 e Circolare 08/06/2020 attuativa - al netto delle assunzioni che possono essere effettuate “in deroga” ai limiti di spesa di personale, se consentito al verificarsi delle condizioni previste ai sensi di legge (cfr. es. art. 1 commi da 797 a 804 della Legge di Bilancio per l’anno 2021 n. 178/2020 per le Assistenti Sociali).**

Se con le assunzioni disposte, si rispetta il suddetto “parametro” (vincolo di spesa prioritario) - e sino al non superamento del complessivo limite di spesa di personale che la rende “finanziariamente sostenibile” rispetto alle entrate (31,00%) - la capacità assunzionale può arrivare sino alla sostituzione del 100% dei cessati dell’anno precedente (limite stabilito dall’art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014), ed espandersi sino alla ulteriore possibilità, per il triennio 2019-2021, di effettuare altre assunzioni nell’anno medesimo in cui si sono verificate le cessazioni ai sensi dell’art. 3 comma 5 sexies come introdotto dall’art. 14-bis comma 1 lett. b) del D.L. 4/2019 – L. 26/2019 - cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 55/2020 e da ultimo Corte Conti Veneto del 19/01/2021 Deliberazione n. 15/2021/PAR/ che afferma:

“omissis ...Pertanto, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, ciò che deve guidare le procedure di assunzione di personale per gli enti locali (e per quelli territoriali in genere interessati dalle norme di cui all’art. 33), al fine di assicurare un turn over compatibile con l’adempimento della mission istituzionale, è la sostenibilità, in prospettiva futura, degli oneri conseguenti. Ciò al fine di garantire gli equilibri di bilancio presenti e futuri. Ove questo presupposto venga osservato, non appare affatto precluso agli enti di poter utilizzare appieno la propria capacità assunzionale nell’anno successivo alla maturazione, ovvero, qualora la stessa sia cumulata ai resti assunzionali, anche negli anni successivi. In tal caso, però, l’incremento dell’onere da utilizzo delle facoltà residue degli anni precedenti potrà essere giustificato da un incremento delle entrate correnti tale da garantire nell’ambito del rapporto il non superamento del valore soglia di riferimento. In tale ottica, dunque, un ente “intermedio” come quello richiedente il parere – ovvero il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale (come da ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019 – potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che: - non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato - l’ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell’onere conseguente alla provvista di personale in un’ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica.... omissis...”;

al paragrafo **“CONDIZIONI SOGGETTIVE, ATTESTAZIONE E VERIFICA:”** dove si prevede quanto segue:

“... omissis...”

Allo stato attuale, pertanto tutti i documenti contabili già approvati / in via di approvazione di indirizzo, programmazione e rendicontazione dimostrano l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell’anno 2021 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente.”

...omissis...”

Preso atto che l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale è stata attestata dal Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/2021, che ha espresso *“parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta n 2021/465 del 4/3/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2021-2022-2023 – anno 2021 primo stralcio, provvedimenti conseguenti; rideterminazione dotazione organica” raccomandando inoltre che, “...omissis...all’atto delle assunzioni di qualsiasi natura, venga effettuato un costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia assunzionale, con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio. ...omissis...”;*

Considerato:

- che nell’ambito del Decreto Legislativo n. 75/2017 è stato approvato l’art. 20 avente ad oggetto *“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”* - Norma di reclutamento speciale transitorio per le Amministrazioni, di applicazione facoltativa nel triennio 2018-2020, che mirava a

superare e a dare risposta per quanto possibile, al fenomeno del precariato nelle pubbliche amministrazioni, da attuarsi nell'ambito di autonomia dei singoli Enti, ed in coerenza con i propri fabbisogni di professionalità, tramite la stabilizzazione dei soggetti potenzialmente interessati, in possesso dei diversi requisiti per la stabilizzazione previsti ai due primi commi del medesimo articolo 20, commi 1) e 2).

- che l'art. 20 – comma 1 del D.Lgs. 75/2017 individuava la seguente modalità di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti potenzialmente interessati alle stabilizzazioni:

assunzione diretta entro il 31.12.2018 - senza necessità di ulteriore procedura selettiva, avendola i soggetti interessati già superata - a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che possiede tutti e 3 i sottoriportati requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
- che l'art. 1, comma 7-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, aveva ampliato il periodo nel quale poter attuare la stabilizzazione diretta e la maturazione dei requisiti per le "stabilizzazioni" alla data del 31.12.2021;
 - che è inoltre intervenuta una ulteriore modifica normativa apportata dall'art. 1, comma 3-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 che ha nuovamente modificato l'art. 20 avente ad oggetto "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*" in particolare comma 1 del Decreto Legislativo n. 75/2017 ampliando ulteriormente il periodo nel quale poter attuare la stabilizzazione diretta e la maturazione dei requisiti utili alla stabilizzazione al 31.12.2022;

Preso atto di quanto richiamato e previsto da ultimo al **capoverso "5. RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023"** della Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021 ed in particolare quanto previsto in merito al reclutamento speciale transitorio art. 20 – comma 1 del Decreto Legislativo n. 75/2017 (c.d. stabilizzazione) che di seguito si riporta testualmente:

"Si confermano altresì, per gli anni 2021 – 2022 le assunzioni di personale di talune professionalità, facendo ricorso alle particolari modalità di reclutamento speciale transitorio di cui all'art. 20 comma 1) e 22 comma 15 del Decreto Legislativo n. 75/2017 e plurime ss.mm.ii. (percorsi di "stabilizzazione" e di "verticalizzazione"), per le professionalità, con le tempistiche e secondo il percorso, così come esattamente già indicati all'interno delle 2 suddette deliberazioni, in particolare nella Deliberazione G.C. 223 del 22/12/2020, Capoversi A) e B) e come riassunto nelle 2 Tabelle più sotto riportate.

Si specifica altresì che si rinvia a successive integrazioni al presente Piano, ogni altra valutazione circa l'eventuale ampliamento del numero di stabilizzazioni /di soggetti/ di profili professionali che si deciderà di effettuare tenuto conto dei propri fabbisogni, delle risorse e della D.O. entro il 31/12/2021, in relazione alle recentissime novelle normative intervenute e alle modifiche testè apportate alla principale norma di riferimento (all'art. 20 Dlgs.75/2017) dall'art. 1 co. 7-bis della legge n. 21 del 26/02/2021 (pubblicata sulla G.U. solo in data 01/03/2021) di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. Milleproroghe n. 183/2020, che ha prorogato il termine per la maturazione dei requisiti di stabilizzazione di 1 ulteriore anno, sino al 31/12/2021, ampliando la platea dei soggetti potenzialmente stabilizzabili.

TABELLA STABILIZZAZIONI – art. 20 co. 1 D.Lgs. 75/2017 e smi – da effettuare entro il 31/12/2021

Come norma "di indirizzo" si individuano, in attesa della completa mappatura dei soggetti precari e di quanto indicato nella Deliberazione G.C. N. 223 del 22/12/2020, i seguenti profili professionali, quali destinatari dei processi di stabilizzazione di cui all'art. 20 co.1 D.Lgs. 75/2017 individuati sulla base delle esigenze occupazionali prioritarie, definite nelle premesse e della presenza di candidati con le condizioni soggettive utili per il reclutamento speciale, definendo le quantità numeriche da destinare a tale reclutamento e specificando che in ogni caso, i numeri, i profili ed i posti destinabili ad assunzioni tramite

“stabilizzazione”, potrebbero essere oggetto di modifica, e/o integrazione nell’ambito delle integrazioni al presente PTFP 2021-2023, o in altro provvedimento - anche in relazione alle ultime ed ulteriori modificazioni testè apportate all’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, dal D.L. “Milleproroghe” n. 183/2020, così come recentemente convertito in Legge n. 21 del 26/02/2021 (art. 1 co. 7-bis) pubblicata in G.U. in data 01/03/2021, attualmente in fase di lettura, analisi e valutazione - ed al termine della completa “mappatura” dei soggetti potenzialmente stabilizzabili in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla norma per la stabilizzazione diretta, della verifica circa i fabbisogni assunzionali dell’Ente, della capacità e dei limiti di spesa e della Dotazione Organica che dovrà essere opportunamente adeguata e rimodulata in modo organico e funzionale ai complessivi fabbisogni assunzionali, nell’ambito del prossimo Piano triennale dei fabbisogni, prima dell’effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato e delle stabilizzazioni dirette:

<i>n. 2 assunzioni 36 h. profilo prof.le “Gestore processi culturali” - Cat. C</i>
--

<i>n. 6 assunzioni 36 h. profilo prof.le “Funzionario Reti Sociali” Spec. servizi sociali - Cat. D</i>
--

Sono contestualmente autorizzate le proroghe e/o i rinnovi delle assunzioni a tempo determinato dei soggetti potenzialmente stabilizzabili nei suddetti profili professionali, se ed in quanto in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione, già sin da ora, nelle more della ultimazione dei processi di stabilizzazione, come già indicato nella Deliberazione G.C. 223 del 22/12/2020.

...omissis...

Considerato:

- che per poter dar corso al reclutamento speciale transitorio art. 20 – comma 1 del Decreto Legislativo n. 75/2017 (c.d. stabilizzazione) **entro il 31.12.2021** come stabilito dalla Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021, occorre procedere ad effettuare una completa mappatura dei soggetti precari che maturano i suddetti requisiti entro la data del 31.12.2021;
- che è necessario individuare il percorso di stabilizzazione attraverso il documento che si allega per l’approvazione denominato **“PERCORSO ADOTTATO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 e smi”** (ALLEGATO A) che riporta la “mappatura” dei soggetti precari potenzialmente stabilizzabili dal Comune di Reggio Emilia ai sensi dell’art. 20 comma 1) del D. Lgs.vo n. 75/2017, con le modalità e i criteri in esso indicati al fine di poter procedere alle relative assunzioni;

Che si è pertanto proceduto come segue:

- 1) E’ stata effettuata una prima analisi estrapolando informaticamente dal sistema operativo, tutti coloro che risultavano in servizio a tempo determinato in data successiva al 28.08.2015. Sono stati pertanto presi in esame e verificati i certificati di servizio di tutti i soggetti che risultavano aver prestato almeno un giorno di servizio con contratto a tempo determinato successivamente al 28.08.2015 e così fino al 31.12.2021 – con esclusione dei contratti del personale che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici di cui agli artt. 90 e 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi, dei contratti di somministrazione, del personale scolastico educativo dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, e del personale dirigenziale - (verifica del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- 2) Tra coloro che risultavano in possesso del suddetto requisito, è stata effettuata l’ulteriore verifica circa l’avvenuta assunzione a tempo determinato attingendo da una graduatoria per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale o selettiva – ordinaria, per esami e/o titoli e/o titoli ed esami del Comune di Reggio Emilia o di altro ente – (verifica del possesso del requisito di cui alla lettera b);
- 3) Ancora si è verificato chi, tra i suddetti soggetti, abbia maturato o maturerà sulla base di un contratto in essere a tempo determinato nel periodo ricompreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2021, almeno 3 anni di servizio alle dipendenze del Comune di Reggio Emilia, anche non continuativo, ricomprendendo e cumulando, al fine del raggiungimento dei 3 anni (pari ad almeno 1080 giornate), i diversi rapporti di lavoro flessibile prestato direttamente con l’Amministrazione, secondo quanto indicato a pagina 4 delle premesse, ed in particolare cumulando i periodi maturati con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, con i periodi maturati nell’ambito di contratti di “collaborazione coordinata e continuativa”, purché riguardanti medesime attività svolte o riconducibili alla medesima area e categoria professionale di cui al profilo professionale di assunzione subordinata, che determina il riferimento dell’inquadramento futuro da operare – (verifica del possesso del requisito di cui alla lettera c).

Preso atto che a seguito di ciò si è rilevato quanto rappresentato in apposita Tabella riepilogativa nel *“PERCORSO ADOTTATO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 e smi”* dalla quale si evince quanto di seguito riportato:

- che parte dei dipendenti citati nel frattempo sono già stati assunti a tempo indeterminato presso l'Ente mediante scorrimento di graduatoria di concorso pubblico nella quale risultavano già utilmente classificati o a seguito di precedenti processi di stabilizzazione o assunzione con diritto di precedenza ai sensi delle normative vigenti;
- che parte dei dipendenti assunti a tempo determinato nell'arco temporale 01.01.2014 – 31.12.2021 (ultimi otto anni), non hanno maturato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi, anche sommando più periodi effettuati presso l'Amministrazione e non risultano pertanto in possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 20 comma 1, al fine della relativa diretta stabilizzazione;
- che n. 16 soggetti presentano unicamente periodi di assunzione a tempo determinato riconducibili al medesimo profilo professionale oggetto di inquadramento, in virtù dei quali maturano almeno 3 anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni (01.01.2014 – 31.12.2021) e pertanto possiedono tutti e 3 i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 20 comma 1, al fine della relativa stabilizzazione;
- che tra i sopracitati 16 soggetti che possiedono tutti e 3 i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 20 comma 1, al fine della relativa stabilizzazione n. 1 soggetto rientrava già nel precedente percorso di stabilizzazione ed aveva rinunciato alla proposta di assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Reggio Emilia e pertanto aveva già usufruito del percorso di “stabilizzazione” rinunciandovi e che n. 1 soggetto aveva ricevuto proposta di assunzione a tempo indeterminato da scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica che ne aveva generato l'assunzione a tempo determinato rinunciandovi;
- che nessun soggetto tuttora considerato “precario” presenta sia periodi di assunzione a tempo determinato che periodi contrattuali riferiti ad altre tipologie di contratto flessibile (Co.Co.Co.) riconducibili alle medesime attività / area / categoria professionale/profilo professionale.
- che pertanto sono n. 14 i soggetti che possiedono tutti e 3 i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 20 comma 1, e che possono essere valutati ai fini del presente percorso di stabilizzazione;
- che al più tardi alla data del 16.11.2021 tutti i soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione hanno già maturato il requisito di “3 anni di servizio negli ultimi 8” e che pertanto non occorre attendere la data del 31.12.2021 per il raggiungimento di tale requisito da parte di nessun candidato;

Considerato, al fine di dar corso con urgenza a quanto stabilito nel Piano Triennale dei Fabbisogni e pertanto alla copertura dei posti destinati a stabilizzazione di cui si discute ai precedenti capoversi, si deve provvedere ad approvare con la presente Determinazione quanto emerso nel sopracitato percorso sottolineando che:

- al più tardi alla data del 16.11.2021 tutti i 14 soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione hanno già maturato il requisito di “3 anni di servizio negli ultimi 8” (pari ad almeno 1080 giornate);
- i soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui all'art. 20 c.1 del D.Lgs 75/2017 con profilo di Gestori Processi e Iniziative Culturali sono n. 2 a fronte di n. 2 posti previsti in copertura con il medesimo profilo e che gli stessi hanno già presentato istanza di assunzione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017 e sono tuttora in servizio a tempo determinato presso l'Ente;
- i soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui all'art. 20 c.1 del D.Lgs 75/2017 con profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali Cat. D sono in numero superiore (n. 9) ai posti previsti in copertura per tale profilo (n. 6) e che pertanto occorre procedere ad attivare un percorso ad evidenza pubblica che raccolga le manifestazioni di interesse da parte dei potenziali candidati e che stabilisca i criteri per individuare le 6 unità ricercate

Ritenuto di dover stabilire quali contenuti speciali per l'“Avviso di raccolta di manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20 c.1 d.lgs. 75/2017 per la copertura di 6 posti di funzionario reti sociali – specializzazione servizi sociali cat. D” (che costituisce Allegato B) alla presente Determinazione Dirigenziale i seguenti requisiti e condizioni per la formazione della graduatoria come convenuti con la Direzione Generale:

1. di stabilire considerato che tutti i 9 soggetti che al termine della mappatura risultano in possesso dei requisiti di stabilizzazione con profilo di Funzionario Reti Sociali Specializzazione Servizi

Sociali Cat. D hanno già maturato al più tardi alla data del 28.09.2021 il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs 75/2017 e cioè aver maturato "...almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni" – al fine di ricondurre ad una data certa la data del possesso del requisito anche prima del 31.12.2021 per poter procedere quanto prima e comunque entro tale data come determinato dal Piano Triennale dei Fabbisogni ad effettuare le assunzioni di che trattasi – che il requisito di anzianità debba essere posseduto **alla data di scadenza dell'avviso di manifestazione di interesse**, non andando a ledere in alcun modo la possibilità di partecipazione di alcun candidato in possesso dei requisiti;

2. che i soggetti che intendo presentare domanda di manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione per il profilo di Funzionario Reti Sociali Spec. Servizi Sociali Cat. D debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

- a) aver prestato servizio presso il Comune di Reggio Emilia successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015) con contratto a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D (Assistente Sociale);
- b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali o selettive anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse dal Comune di Reggio Emilia;
- c) aver maturato, alla data di scadenza del presente avviso, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2021 (ultimi otto anni), alle dipendenze del Comune di Reggio Emilia, nel profilo professionale e categoria giuridica oggetto del presente Avviso (Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D - Assistente Sociale). A tal fine si specifica che non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 165/2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. Sono inoltre esclusi i periodi prestati con contratto di somministrazione di lavoro.

Gli anni da conteggiare comprendono unicamente rapporti di lavoro prestato con il Comune di Reggio Emilia nel medesimo profilo professionale e categoria giuridica oggetto della presente procedura di stabilizzazione.

N.B. Ai fini della maturazione del requisito del servizio si terrà conto della durata dei rapporti di servizio intercorsi con il Comune di Reggio Emilia fino alla concorrenza di almeno tre anni compiuti. A tal fine il periodo triennale richiesto corrisponde, convenzionalmente, a n. 1080 giorni complessivi, assumendo l'anno di servizio quale periodo di 12 mesi ed il mese di 30 giorni ciascuno.

Sono esclusi dalla procedura di stabilizzazione coloro che alla data di scadenza dell'Avviso per la Manifestazione di interesse alla stabilizzazione risultino già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in profilo professionale e categoria giuridica equivalente o superiore a quello previsto in copertura. (c.f.r. Sentenza Consiglio di Stato n. 872 del 03.02.2020 – Sentenza Consiglio di Stato n. 7911 del 26.11.2021 – Sentenza Corte di Cassazione n. 6310 del 08.03.2021)

- d) requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego;

- e) di uno dei seguenti titoli di studio:

- Lauree di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenenti alla Classe di Laurea:
- L-39 Servizio Sociale

o:

- Lauree Triennali di cui al D.M. 509/99 ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11794);
- Diplomi delle Scuole Dirette ai fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982 di durata triennale ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 11.11.11;
- Diplomi Universitari istituiti ai sensi della L. n. 341/1990 della medesima durata ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 11.11.11;
- Diploma di Scuola Universitaria per Assistenti Sociali e di Servizio Sociale conseguito presso le Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza" e Istituto Pareggiato "Maria SS. Assunta" di Roma;

- Diploma di Assistente Sociale, comunque conseguito, per coloro che – in possesso di diploma di istruzione secondario di secondo grado – alla data del 5 febbraio 1987 si trovavano in servizio quali Assistenti Sociali presso le Amministrazioni dello Stato o avevano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso tali Amministrazioni.

oppure Lauree Magistrali di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenenti alle Classi:

- LM-87 “Servizio sociale e politiche sociali”;

O:

- Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e i Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11795);

Qualora un Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, trovi corrispondenza con più classi di Laurea Specialistiche o Magistrali ai sensi del citato D. Interministeriale 09.07.2009 (09A11795), il candidato dovrà dichiarare sulla domanda di partecipazione al concorso a quale singola classe è equiparato il titolo di studio conseguito; tale dichiarazione dovrà essere resa conformemente e sulla scorta di specifica certificazione rilasciabile unicamente a cura dell'Ateneo che ha conferito il Diploma di Laurea (così come previsto dal citato Decreto), a seguito di richiesta effettuata dal candidato interessato all'equiparazione.

Per i titoli conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi ad uno dei titoli di studio previsti per l'accesso, ai sensi della normativa vigente.

f) dell'iscrizione all'Albo professionale Assistenti Sociali;

3. che, tenuto conto che i soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui all'art. 20 c.1 del D.Lgs 75/2017 con profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali Cat. D risultano essere in numero superiore (n. 9) ai posti previsti in copertura per tale profilo (n. 6) occorre pertanto individuare dei criteri per la formazione della graduatoria da applicare nel caso in cui le manifestazioni di interesse risultino in numero superiore ai posti messi in copertura che si riportano di seguito:

La graduatoria verrà stilata utilizzando i seguenti criteri:

- avranno la priorità nel posizionamento in graduatoria coloro che - in possesso di tutti i requisiti indicati al paragrafo “**REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE**” - abbiano presentato apposita manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione entro i termini e con le modalità sopra indicati e che risultavano in servizio alla data del 22.06.2017 (così come disposto dall'art. 20 – comma 12 del D.Lgs. n. 75/2017) nel medesimo profilo professionale e categoria giuridica oggetto della presente procedura di stabilizzazione;
- i candidati NON in servizio alla data del 22.06.2017 saranno inseriti nella graduatoria tenendo conto del momento di maturazione del requisito dei 3 anni di servizio (calcolato come specificato al paragrafo “**REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE**”);
- qualora – dopo l'applicazione dei precedenti criteri - dovessero risultare a pari merito più candidati posizionati nella graduatoria, le posizioni saranno assegnate avuto presente nell'ordine:
 - il totale del periodo complessivo di servizio svolto oltre i 3 anni minimi richiesti per la stabilizzazione (1080 giorni), calcolati alla data di scadenza del presente Avviso, servizio che deve essere stato prestato unicamente presso il Comune di Reggio Emilia;
 - la minore età

4. La manifestazione di interesse, presentata in carta libera, **dovrà essere redatta unicamente, a pena d'esclusione, sul “Modello di domanda”** allegato all'Avviso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta con firma autografa, a pena d'esclusione. Non verranno tenute in considerazione e pertanto verranno escluse dalla procedura, le manifestazioni di interesse che perverranno in altra forma.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità;

5. La manifestazione di interesse potrà essere recapitata con le seguenti modalità:
- spedita a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata all'Ufficio Archivio del Comune di Reggio Emilia - Via Mazzacurati, 11 - 42122 REGGIO EMILIA;
 - inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it;
 - consegnata direttamente presso l'Ufficio Concorsi del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione" – Via San Pietro Martire, 3 – REGGIO EMILIA negli orari di apertura al pubblico.

È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna della manifestazione di interesse.

6. di stabilire in 15 giorni la pubblicazione dell'Avviso di cui sopra;
7. di stabilire inoltre che tale avviso debba essere pubblicato – così come previsto dall'art. 15 Sezione B del "Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi" del Comune di Reggio Emilia - all'Albo Pretorio Online Comunale, nonché pubblicato sull'apposito sito INTERNET del Comune di Reggio Emilia, sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso, il cui indirizzo è indicato all'interno del Bando di concorso.

Preso atto infine che si è provveduto a valutare e verificare nuovamente:

- Le risorse finanziarie disponibili di cui al Bilancio Pluriennale già approvato 2021-2023;
- La sufficiente capienza / disponibilità della Dotazione Organica in termini di posti già vacanti con tali professionalità;
- Quanto già approvato nella deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021 in merito ai profili professionali, quali destinatari dei processi di stabilizzazione di cui all'art. 20 co.1 D.Lgs. 75/2017 individuati sulla base delle esigenze occupazionali prioritarie;

Considerato che occorre ora procedere ad approvare la mappatura dei soggetti precari riportati nel documento "PERCORSO ADOTTATO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 e s.m.i." e successivamente dare avvio alle procedure stabilizzazione con assunzione degli aventi diritto per il profilo di Gestore Processi e Iniziative Culturali Cat. C nonché a indire Avviso per la Manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs 75/2017 per la copertura di 6 posti di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D da pubblicare dal primo momento utile;

Preso atto che prima di procedere alla stabilizzazione con assunzione degli aventi diritto occorre esperire le procedure di cui all'art. 34-bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerato:

- che avuto presente quanto autorizzato nella Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021, in relazione agli adempimenti obbligatori previsti dal citato art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Comune di Reggio Emilia ha già provveduto in data 11.10.2021 ad attivare le suddette procedure di mobilità inviando alla Regione Emilia Romagna – Agenzia per il Lavoro, e per conoscenza in pari data e via PEC (P.G. n. 216743), già anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazione con l'indicazione del numero di posti e delle mansioni da ricoprire mediante procedure di stabilizzazione per i profili di Funzionario Reti Sociali Specializzazioni Servizi Sociali Cat. D e Gestore Processi e Iniziative Culturali Cat. C;
- che il Servizio Lavoro della Regione Emilia Romagna ha verificato e comunicato l'assenza di personale avente pari qualifica rispetto a quelle richieste negli elenchi di disponibilità tenuti dalla Regione, ed aveva pertanto trasmesso anch'esso nuovamente la comunicazione del Comune di Reggio Emilia del 11.10.2021 - da loro protocollata in arrivo col numero di PG 77897 del 11.10.2021 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per il seguito di propria competenza, inviandola altresì per conoscenza via pec anche al Comune di R.E. stesso (in atti al n. 225387 di P.G. del 19.10.2021);
- che pertanto la procedura ex art. 34 bis D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. si è conclusa senza assegnazione alcuna di personale, come previsto dalla norma da ultimo modificata dall'art. 3 comma 9 della Legge 56/2019 e, pertanto, si prende atto dell'esito negativo della stessa;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021 e precisamente ai punti 5 e 10 che testualmente si riportano:

...omissis...

5. di autorizzare e di dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti, all'indizione dei Bandi di Concorso e di Selezio-

ne Pubblici e dei Bandi di Mobilità volontaria tra enti, approvati con la presente deliberazione, nonché a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresi i comandi funzionali, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, **le assunzioni per “stabilizzazione”** ai sensi di legge precedute dalle proroghe e/o rinnovi del personale coinvolto, nonché le assunzioni mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche proprie o di altri Enti, l’individuazione di quali Enti e quali graduatorie utilizzare all’insorgenza della necessità, d’intesa con la Direzione Generale e con le modalità e secondo i complessivi indirizzi operativi dettati dalla Giunta negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati;

...omissis...

10. di rinviare a successive integrazioni al presente Piano, la completa “mappatura” dei soggetti potenzialmente stabilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i., ed ogni ulteriore valutazione, considerazione, decisione che si renda necessaria in merito, tenuto anche conto delle recentissime modificazioni nuovamente apportate alla norma ad opera dell’art. 1 comma 7-bis della legge n. 21 del 26/02/2021 di conversione del D.L. 183/2020 (Milleproroghe), pubblicata in G.U. il 01/03/2021, nonché ogni altra valutazione circa le “progressioni selettive interne tra le Aree” (Verticalizzazioni), di cui all’art. 22 co.15 di tale Decreto, come già introdotte e delineate nella Deliberazione G.C. 223 del 22/12/2020 e richiamate nel presente provvedimento;

...omissis...”

Considerato che si opera un successivo rinvio all’anno 2022 per un ulteriore percorso di stabilizzazioni ai sensi dell’art. 20 c. 1 qualora non dovessero essere coperti tutti i posti messi in copertura con profilo di Funzionario Reti Sociali - Specializzazione Servizi Sociali (n.6) riservato a coloro che matureranno i requisiti di stabilizzazione con tale profilo professionale entro il 31.12.2022 a fronte di una nuova mappatura dei soggetti precari che matureranno i requisiti alla data del 31.12.2022.

Visti:

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell’Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

Visto l’incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” a decorrere dal 01.02.2020;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il “**PERCORSO ADOTTATO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 e s.m.i.**” (ALLEGATO A);
2. di dare immediato avvio alle procedure stabilizzazione con assunzione degli aventi diritto per il profilo di Gestore Processi e Iniziative Culturali Cat. C;
3. di indire Avviso per la Manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 20 c. 1 del D.Lgs 75/2017 per la copertura di 6 posti di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D (ALLEGATO B) e di pubblicarlo dal primo momento utile con le modalità stabilite in premessa;
4. di rinviare all’anno 2022 un ulteriore percorso di stabilizzazioni ai sensi dell’art. 20 c. 1 qualora non dovessero essere coperti tutti i posti messi in copertura con profilo di di Funzionario Reti Sociali -

Specializzazione Servizi Sociali (n.6) riservato a coloro che matureranno i requisiti di stabilizzazione con tale profilo professionale entro il 31.12.2022 a fronte di una nuova mappatura dei soggetti pecari che matureranno i requisiti alla data del 31.12.2022.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott.ssa Giubbani Battistina)